

- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/68 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di recenti focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei distretti di Cloppenburg, Wittmund, Oldenburg, Prignitz e del Meclemburgo nordoccidentale.
- (5) Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni (voivodati) della Grande Polonia, della Cuiavia-Pomerania e della Pomerania.
- (6) La Francia ha anch'essa notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel dipartimento dell'Alta Garonna.
- (7) Inoltre la Slovacchia ha notificato alla Commissione un focolaio di HPAI del sottotipo H5N5 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto di Dunajská Streda.
- (8) Anche la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella regione della Bohemia meridionale.
- (9) Inoltre la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto d'Ilfov.
- (10) Anche l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella provincia di Ravenna.
- (11) Tali focolai in Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania sono situati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.
- (12) La Commissione ha esaminato le misure adottate da Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.
- (13) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (14) È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Francia, Germania, Polonia e Slovacchia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (15) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbero inoltre figurare le zone di protezione e sorveglianza per Cechia, Italia e Romania.
- (16) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (18) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 prendano effetto il prima possibile.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

